



CITTA' DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Afragola.
2. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 2 OGGETTO

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati.
2. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sono soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone di cui al presente regolamento va corrisposto al Comune, sul cui territorio insiste l'occupazione.
2. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 19, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie (I° categoria e II° categoria), così come definite dalla deliberazione Commissariale n° 73/96. A tal proposito si veda l'allegato A facente parte integrante del presente Regolamento.

PARTE II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

ART. 6 CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o di autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. Le occupazioni permanenti, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, che comportano o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a **Concessione**.
3. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, che comportano la costruzione di manufatti ancorati stabilmente al suolo, sono soggette a **Concessione**.
4. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, le quali non comportano la costruzione di manufatti stabilmente ancorati al suolo, sono soggette ad **Autorizzazione**.
5. I provvedimenti di Concessione sono rilasciati dal Settore Assetto del Territorio. I provvedimenti di Autorizzazione sono rilasciati dal Settore Polizia Municipale.

ART. 7 RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. La richiesta di concessione, redatta in carta legale o resa legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale, del rappresentante dell'associazione o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico, sottostante o sovrastante, che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare (espressa in metri quadrati o metri lineari);
 - d) documentazione fotografica dell'occupazione;
 - e) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - f) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - g) copia del versamento effettuato sul C/C postale n. 9327659 attestante la costituzione del fondo per rimborso spese, di EURO 30,00;

- h) copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza edilizia o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;
 - i) la dichiarazione di aver rispettato il codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione;
 - j) la dichiarazione dell'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione;
 - k) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
2. La domanda deve essere corredata da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione (una planimetria dell'area interessata, disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti).

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere indirizzata al Settore Assetto del Territorio.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato, entro sette giorni dalla presentazione della documentazione apposita richiesta di integrazione mediante lettera.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
5. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni venti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. L'eventuale richiesta di integrazione e/o di regolarizzazione della domanda interrompe il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente al Settore Polizia Municipale per l'acquisizione del parere di competenza, che deve essere espresso e comunicato nel termine di sette giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
7. La domanda, corredata del parere di competenza del Settore Polizia Municipale, va immediatamente rimessa al Settore Assetto del Territorio che provvede all'esame della stessa entro i successivi dieci giorni.
8. Concluso il procedimento amministrativo di cui sopra, gli atti vanno rimessi al responsabile del procedimento che, nell'ipotesi di esito favorevole, acquisisce dall'ufficio competente alla gestione dell'entrata l'avvenuto versamento del canone di concessione, allegandolo agli atti da rimettere al dirigente del Settore Assetto del Territorio, per l'emissione del relativo provvedimento motivato di concessione o di diniego. Il provvedimento di concessione o di diniego dev'essere comunicato all'interessato.
9. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

ART. 9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al precedente art. 6 comma 4, costituente titolo per l'occupazione temporanea, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti

in materia coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b. nel caso di richiedente persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale, del rappresentante dell'associazione o dell'amministratore anche di fatto;
- c. l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
- d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e. copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;
- f. la dichiarazione di aver rispettato il codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione;
- g. la dichiarazione dell'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/autorizzazione.

3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni venti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Le richieste di autorizzazione vanno trasmesse al Settore Polizia Municipale. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Settore Assetto del Territorio per l'acquisizione dei pareri di competenza, che devono essere espressi e comunicati nel termine di sette giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. La richiesta dev'essere, altresì, trasmessa al Servizio Tributi o al Concessionario della gestione dei Tributi per il calcolo dell'importo del canone da pagare.

Qualora l'occupazione non comporti interventi di edilizia il parere del Settore Assetto del Territorio non deve essere acquisito.

2. Concluso il procedimento amministrativo, di cui sopra, il funzionario del Settore Polizia Municipale, acquisisce dall'ufficio competente alla gestione dell'entrata l'avvenuto versamento del canone allegandolo agli atti da rimettere al dirigente del Comando, di cui sopra, per l'emissione del relativo provvedimento motivato di autorizzazione o di diniego. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego dev'essere comunicato all'interessato.

ART. 11 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione costituiscono titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e devono indicare:

- a) gli elementi identificativi di cui agli articoli 7 e 9;

- b) le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
- c) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- d) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione devono essere trasmessi al Servizio Tributi.

ART. 12 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni, contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti, comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART. 13 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 14 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente del competente Settore, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/ autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 15 DECADENZA DALLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza dalla concessione e/o dall'autorizzazione:
 - a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c) il mancato pagamento del canone o delle singole rate del canone per l'occupazione di spazio pubblico;
 - d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/ autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

ART. 16 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all'ufficio, la successione nell'atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento. Il subentrante è obbligato ad attivare non oltre dieci giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, all'ufficio tecnico, con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti.
2. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

ART. 17 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 18 OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile, anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione/autorizzazione in via di sanatoria.

2. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzioni, di cui all'art. 19, intimando l'immediata liberazione dell'area.

ART. 19 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione/dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione/dell'autorizzazione medesima.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

PARTE III

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 20 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA

1. Per le occupazioni sul suolo, la superficie cui commisurare il canone è pari all'area della minima figura piana regolare che contiene l'occupazione. La superficie così determinata è arrotondata, per eccesso, al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni di aree sovrastanti il suolo la superficie è determinata dalla proiezione a terra del bene che occupa l'area. Su tale proiezione si applicano le modalità di misurazione e di arrotondamento di cui al precedente punto 1).
3. Per le occupazioni con tende, ombrelloni e simili, la superficie occupata è determinata per la parte che sporge da eventuali manufatti, banchi di vendita ecc., già assoggettati al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni con passi carrabili la superficie cui commisurare il canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro. La superficie così ottenuta è arrotondata al mq. superiore.
5. Per le occupazioni del sottosuolo:
 - con cavi, condutture ecc. l'occupazione è determinata in relazione ai metri lineari con arrotondamento, per eccesso, alla misura superiore;
 - con serbatoi, impianti e simili, l'occupazione è determinata in relazione ai metri cubi di ogni singolo impianto o serbatoio con arrotondamento, per eccesso, al metro cubo superiore.
6. Per le occupazioni permanenti con cavi, condotte, impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a pubblici servizi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevedrà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
8. Per le occupazioni effettuate nei mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.
9. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1000 sono conteggiati al 10%.

ART. 21 ESENZIONI

1. Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:
 - occupazioni per iniziative realizzate in proprio dal Comune di Afragola;
 - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le

partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;

- le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- le occupazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche del Comune;
- le occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili;
- le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico non eccedenti i 10 metri quadrati;
- le occupazioni inferiori o uguali a mq 0,50.

ART. 22 CRITERI DETERMINATIVI DEL CANONE

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali: strategicità della localizzazione anche in relazione all'uso e alla destinazione dell'occupazione, misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti;

2. Il canone viene determinato dall'ufficio competente moltiplicando la tariffa ordinaria individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, stabilita dall'art. 5 del presente Regolamento, per il moltiplicatore stabilito per la fattispecie, la misura e la durata dell'occupazione.

3. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione o di ripristino, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune.

4. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.

5. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ovvero orario, per la durata delle stesse.

6. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.

7. Per le nuove strade, fino all'iscrizione delle stesse nell'elenco di cui all'art. 5, del presente Regolamento, il canone viene applicato facendo riferimento al coefficiente della seconda categoria.

ART. 23 TARIFFA BASE

1. Ai sensi dell'art. 63, commi 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e ss.mm.ii., la tariffa è determinata in base ai sottoindicati criteri:

- a) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) valore economico della disponibilità dell'area;
- d) sacrificio imposto alla collettività;
- e) coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle destinazioni specifiche e correlati benefici potenziali acquisibili con l'occupazione.

2. Con riferimento alla classificazione delle strade comunali di cui all'art. 5, per le occupazioni temporanee e permanenti, la tariffa (TB) è di seguito analiticamente indicata:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadrato o lineare:	
Strade I Categoria	Strade II Categoria
Euro 1,00	Euro 0,75

OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:	
Strade I Categoria	Strade II Categoria
Euro 35,00	Euro 27,00

3. La tariffa del precedente comma è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

4. Le tariffe del presente Regolamento e i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione possono essere aggiornati con apposito atto entro i termini stabiliti dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 24 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui al comma 2 art. 23 del presente regolamento, per il coefficiente moltiplicatore (CE) per specifiche attività, previsto dalla lettera e) comma 1 del precedente art. 23, per la misura dell'occupazione (MQ/ML) e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata (G). I coefficienti moltiplicatori sono riportati, in allegato nella tabella B.

ART. 25 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente moltiplicando la tariffa pari ad €. 0,645 (determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione.

2. In ogni caso il canone annuo dovuto al Comune di Afragola dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46.

3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione

degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

ART. 26 PAGAMENTO CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

- per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
- per gli eventuali anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

ART. 27 PAGAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e preliminarmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

ART. 28 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento deve avvenire:

- sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, nel caso di gestione diretta;
- sul conto corrente postale intestato al concessionario e a questo Ente, nel caso di affidamento in concessione.

2. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a Euro 750,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in tre rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 30 aprile, il 30 agosto ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali.

ART. 29 SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, del canone o delle rate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% di ogni importo non versato. La predetta sanzione è ridotta ad un terzo qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

2. Per le occupazioni abusive temporanee il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare l'ammontare del canone dovuto, un'indennità pari a detto canone (ovvero il 100% del canone stesso) e le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285. Sono inoltre dovuti gli interessi ai sensi del successivo art. 32. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, così come stabilito dal comma 5, lettere g, dell' art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446. I verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale, considerati atti propedeutici per il perfezionamento dell'iter amministrativo, saranno

trasmessi dal Comando della Polizia Municipale all'Ufficio Tributi o al Concessionario per l'emissione degli avvisi di accertamento.

3. Per le occupazioni abusive con impianti o manufatti di carattere stabile, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare oltre al canone dovuto una indennità pari a detto canone (ovvero il 100% del canone stesso) maggiorato del 50% e le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 così come previsto dall'art. 63 punto g) e g bis del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446. Sono inoltre dovuti gli interessi ai sensi del successivo art. 32.

Nell'eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, il recupero del canone evaso e l'applicazione dell'indennità e della relativa maggiorazione, vengono operate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato, restando inteso che mancati pagamenti già in atto dovranno calcolarsi per l'effettiva durata del periodo decorso.

4. Il versamento delle indennità, per le occupazioni abusive già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico per la medesima occupazione.

ART. 30 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, ai sensi dell'art. 1 comma 161, della legge 296 del 27.12.2006, entro il 31 dicembre del quinto anno, successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, avviene, indipendentemente dalle modalità di gestione della singola entrata:

- con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché della normativa prevista dal DPR 43/88 e successive modificazioni.

La scelta può avvenire volta per volta secondo le esigenze organizzative del Settore che gestisce le entrate con uno specifico atto dirigenziale motivato.

5bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 296/2006 la notifica delle cartelle esattoriali relative, nel caso di scelta della seconda procedura del comma precedente, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 31 ESONERO DALLE PROCEDURE

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 20,00 complessive
2. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

ART. 32 INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 296/2006, gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono fissati nella misura annua di 2,5 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.
2. La misura degli interessi fissata al comma 1 è relativa sia agli accertamenti del comune che ai rimborsi.

ART. 33 ARROTONDAMENTI

1. Il pagamento del canone, sia permanente che temporaneo, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 34 COMPENSAZIONE

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

ART. 35 NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in non contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

1. **1.** Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2012**.

Allegato – A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

(le strade non elencate sono da ritenersi di II categoria come da Delibera Commissariale n. 73/96)

STRADE DI I CATEGORIA

Via Amendola	Viale S. Antonio
P.zza XXV Aprile	Via San Giorgio
Via Battisti	P.zza San Giorgio
Via Bellini	Via San Marco
P.zza Castello	Via San Felice
Via Ciampa	Via S. Nazaro
Via Ciaramelli Gennaro (ultimo tratto)	Via Settembrini
Via Cinquevie (fino a Via A. De Gasperi)	Via Venezia Giulia
Viale Cristo Re	Via Verdi
Via De Gasperi	Via Russo Riccardo
Via Della Resistenza	Via Roma
Via Rossini	Via Principe di Napoli
Via Russo Francesco	Via Puccini
Via De Nicola e Prolungamento	
Via A. De Rosa	
Via Don Bosco	
Corso Vittorio Emanuele	
Via Dario Fiore	
Via Galliano	
Via Garibaldi	
P.zza Gianturco	
Via Gramsci	
Via Guerra	
Via Imbriani Matteo Renato	
Corso Italia	
Via Kennedy	
Via G. Marconi	
Corso Meridionale	
Via Milano	
Via Mocerino Domenico	
Via Morelli	
P.zza Municipio	
Corso Napoli	
Via Nazionale	
Via Nenni Pietro	
Via Oberdan e Prolungamento	
Via Papa Giovanni	

Allegato B - coefficienti moltiplicatori (lettera comma 2 art. 63 D.Lgs. 446/97)

Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni:

Occupazione Temporanea

TIPOLOGIA ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI (CE)	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA
a) occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;	0,80	0,80
b) occupazioni realizzate per finalità politiche (gli spazi inferiori a metri 10 non sono assoggettati al canone), sindacali, assistenziali, culturali e sportive limitatamente agli spazi utilizzati;	0,20	0,20
c) occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico (gli striscioni e tipologie similari sono calcolati a ml)	0,55	0,55
d) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;	1,00	1,00
e) occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;	0,20	0,20
f) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto periodo fino a 15 giorni	0,50	0,50
g) occupazioni temporanee di cui alla lettera f) di durata superiore a 15 giorni.	0,40	0,40
h) Occupazioni realizzate in occasione di festeggiamenti	1,00	1,00
i) Occupazioni in occasioni dei mercati settimanali	0,15	0,15

Per le occupazioni temporanee la tariffa base (TB), di cui all'art. 23, prevista a giorno va moltiplicata per i coefficienti di valutazione economica (CE). L'importo ottenuto va moltiplicato per il numero di mq. o ml (MQ) e la durata (G). Pertanto la formula del canone è la seguente:

$$\text{Can} = \text{TB} \times \text{CE} \times \text{MQ} \times \text{G}$$

Occupazione Permanente

TIPOLOGIA	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI (CE)	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA
	I Cat.	II Cat.
A) Occupazioni di suolo	1,00	1,00
B) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo e tende	0,55	0,55

Per le occupazioni permanenti il canone viene determinato moltiplicando la tariffa base (TB), di cui all'art. 23, per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo ottenuto va moltiplicato per il numero di mq. o ml(MQ). Pertanto la formula del canone è la seguente:

$$\text{Can} = \text{TB} \times \text{CE} \times \text{MQ}$$

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
ART. 2 OGGETTO	PAG. 2
ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI	PAG. 2
ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO	PAG. 2
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	PAG. 3

PARTE II – PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

ART. 6 CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE	PAG. 4
ART. 7 RICHIESTA DI CONCESSIONE	PAG. 4
ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE	PAG. 5
ART. 9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	PAG. 5
ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	PAG. 6
ART. 11 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE	PAG. 6
ART. 12 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	PAG. 7
ART. 13 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	PAG. 7
ART. 14 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE	PAG. 8
ART. 15 DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	PAG. 8
ART. 16 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	PAG. 8
ART. 17 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	PAG. 9
ART. 18 OCCUPAZIONI DI URGENZA	PAG. 9
ART. 19 OCCUPAZIONI ABUSIVE	PAG. 9

PARTE III – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DISCIPLIANA E TARIFFE

ART. 20 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA	PAG. 10
ART. 21 ESENZIONI	PAG. 10
ART. 22 CRITERI DETERMINATIVI DEL CANONE	PAG. 11
ART. 23 TARIFFA BASE	PAG. 11
ART. 24 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	PAG. 12
ART. 25 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SSERVIZI	PAG. 12
ART. 26 PAGAMENTO CANONI PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	PAG. 13
ART. 27 PAGAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	PAG. 13
ART. 28 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE	PAG. 13
ART. 29 SANZIONI	PAG. 13
ART. 30 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	PAG. 14

ART. 31 ESONERO DALLE PROCEDURE	PAG. 15
ART. 32 INTERESSI	PAG. 15
ART. 33 ARROTONDAMENTI	PAG. 15
ART. 34 COMPENSAZIONE	PAG. 15
ART. 35 NORME TRANSITORIE	PAG. 15
ART. 36 ENTRATE IN VIGORE	PAG. 15
ALLEGATO –A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	PAG. 16
ALLEGATO –B- COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	PAG. 17
INDICE	PAG. 19